



PROCEDURA di PROCESSO

SEGNALAZIONE DI ILLECITI WHISTLEBLOWING

ID 02074

Rev	Data di approvazione	FIRMA DI REDAZIONE	FIRMA DI VERIFICA	FIRMA DI APPROVAZIONE
		NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)
0	29/04/2016	Raffaella Borra (RPC)	Raffaella Borra (RPC)	Raffaella Borra (RPC)
1	09/04/2021	Donato Offredi (RPCT)	Donato Offredi (RPCT)	Donato Offredi (RPCT)
2	11/11/2024	Celestina Rusconi (RPCT)	Celestina Rusconi (RPCT)	Celestina Rusconi (RPCT)

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA



Sommario

1	SCOPO del processo E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	DEFINIZIONI - ACRONIMI - ABBREVIAZIONI	3
2.1	Definizioni	3
2.2	Acronimi e abbreviazioni	3
3	SOGGETTI COINVOLTI e responsabilita'	4
4	MODALITA' DI GESTIONE	4
4.1	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4.2	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4.3	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	6
4.4	MODALITA' E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE	7
4.5	GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	9
4.6	FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWING	9
4.7	TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	10
4.8	RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	11
4.9	MISURE DI PROTEZIONE	11
4.10	AZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A SEGUITO DI ANALISI DELLE SEGNALAZIONI	13
5	RIFERIMENTI NORMATIVI	13
5.1	Riferimenti interni	13
5.2	Riferimenti esterni	14
6	ARCHIVIAZIONE	14
7	CONTROLLI	14
7.1	Analisi dei rischi	14
7.2	Indicatori	15
7.3	Controlli	15
8	LISTA DI DISTRIBUZIONE	15
9	MODULI ASSOCIATI	15
10	DIAGRAMMA DI FLUSSO	15

1 SCOPO DEL PROCESSO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del processo descritto nella presente procedura è il disciplinare la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) ed il sistema di garanzie e misure delle protezioni riconosciute a favore dei soggetti tutelati previste dalla normativa vigente, anche al fine di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione di un comportamento illecito per timore di ritorsioni o discriminazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lvo 24/2023.

La disciplina del whistleblowing si applica ai dipendenti dell'Agenzia e ad altri soggetti non dipendenti (ad es. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, volontari, tirocinanti, ecc), come individuati dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura si richiamano le norme vigenti e le linee guida ANAC in materia.

2 DEFINIZIONI - ACRONIMI - ABBREVIAZIONI

2.1 Definizioni

Di seguito sono riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati nel testo:

TERMINE	DEFINIZIONE
Whistleblowing	Segnalazione di violazioni o irregolarità agli organi legittimati ad intervenire
Whistleblower	Colui che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
Persona segnalante	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

2.2 Acronimi e abbreviazioni

Di seguito sono riportati gli acronimi – abbreviazioni utilizzati nel testo:

ACRONIMO- ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE
RPCT	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione



SS/SC

Struttura Semplice / Struttura Complessa

3 SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA'

I clienti del processo sono:

- Dipendenti e soggetti non dipendenti che fanno una segnalazione (ad es. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, i libero professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, ecc)

Le parti interessate, oltre ai clienti, sono:

- interne all'ATS:
 - Direttore Generale
 - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
 - Struttura aziendale di appartenenza dell'autore della violazione
 - Ufficio Procedimenti Disciplinari
- esterne all'ATS:
 - Autorità Giudiziaria
 - Corte dei Conti
 - ANAC
 - Funzione Pubblica

Il livello di coinvolgimento (responsabilità/collaborazione/partecipazione) delle parti interessate rilevanti è "rappresentato nel flusso interfunzionale" riportato nel paragrafo 10 della presente procedura

Il responsabile del processo è il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

4 MODALITA' DI GESTIONE

Il processo ha inizio con l'effettuazione di una segnalazione e termina con un'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria o un'archiviazione.

Il paragrafo 10 riporta il diagramma di flusso che mettono in evidenza i compiti di ogni soggetto coinvolto e le rispettive responsabilità e relazioni.

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applicano le tutele previste in materia di whistleblowing ai soggetti segnalanti in presenza di una delle seguenti situazioni:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le misure di protezione dalle ritorsioni si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate nel presente articolo:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni della presente procedura hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Le tipologie di violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea che possono essere oggetto di segnalazione sono indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 24/2023.

In particolare la segnalazione può riguardare:

- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali)
- violazioni della normativa europea:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea (e delle disposizioni nazionali di attuazione) di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 24/2023 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;



tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
-

Non devono essere segnalate con questo strumento:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicate nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non costituiscono oggetto di disciplina della presente procedura le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni riguardanti le ritorsioni che i segnalanti ritengano di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 e, in generale alla normativa di riferimento.

4.3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia;
- b) una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione;

- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e Struttura in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali dati;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione deve essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da altri. La segnalazione priva delle indicazioni richieste non potrà utilmente essere presa in carico, qualora non venga diversamente utilmente circostanziata.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, , **non verranno prese** in considerazione nell'ambito della presente procedura, ma potranno essere oggetto di ulteriori verifiche se relative a fatti gravi e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

4.4 MODALITA' E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al RPCT.

Per effettuare una segnalazione di illecito, l'Agenzia mette a disposizione un "**canale interno**" mediante una piattaforma informatica che garantisce tutti gli standard di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Il link per l'accesso alla suddetta piattaforma (<https://atsbrianza.whistleblowing.it>) è reso disponibile:

- sulla intranet di ATS
- sulla home page del sito Internet di ATS
- nella sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito Internet (Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione).

Qualora il segnalante volesse un incontro diretto con il RPCT, quest'ultimo è tenuto a fissare l'audizione entro un termine ragionevole, non superiore a sette giorni dalla richiesta. I dati di contatto del RPCT sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, Sezione Amministrazione Trasparente-Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.

Nel caso di incontro diretto sarà cura del RPCT documentare mediante apposito verbale le segnalazioni raccolte. Il verbale, che può essere verificato, rettificato e confermato dal



segnalante, dovrà essere sottoscritto dallo stesso segnalante che sarà inoltre tenuto a fornire un proprio contatto, necessario per mantenere le necessarie interlocuzioni e consentire al RPCT di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione. Il verbale dovrà dare atto anche di eventuale documentazione prodotta dal segnalante a supporto.

Il RPCT deve mettere in atto tutto ciò che è necessario per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni persona coinvolta.

La comunicazione al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa, salvo i casi in cui la comunicazione potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante ovvero nei casi di esplicito rifiuto del segnalante. Per quanto attiene alle segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il RPCT, la sottoscrizione del verbale soddisfa l'adempimento informativo.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denunciare alle competenti Autorità i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT è necessario che tale soggetto indichi al mittente che la segnalazione volte ad ottenere la tutela del whistleblowing di cui al D.L.vo 24/2023 vanno trasmesse al RPCT; in ogni caso il soggetto non competente a riceverla deve inoltrarla entro 7 giorni dal ricevimento al RPCT, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denunciare alle competenti Autorità i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le segnalazioni possono essere inviate anche all'**ANAC** secondo le modalità dalla stessa indicate - **canale "esterno"** di segnalazione - solo se, al momento della presentazione, ricorre almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- la persona segnalante ha già fatto la segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione interna oppure potrebbe determinarsi un rischio di ritorsione a seguito della stessa;
- la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ulteriore modalità di segnalazione **esterna** è la divulgazione pubblica; in questo caso la persona segnalante beneficia della protezione solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 15 del D.L.vo 24/2023.

4.5 GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza/segretezza.

All'esito della verifica, nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT provvede, in relazione alla natura della violazione, ad inoltrare la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, senza tuttavia ledere la riservatezza della persona segnalata e di ogni persona coinvolta; in particolare provvede a:

- informare la Direzione aziendale e le strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Agenzia;
- inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente affinché provveda all'adozione degli opportuni provvedimenti gestionali di competenza;
- inviare la segnalazione e l'esito della verifica al dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo competenza, per l'adozione dei relativi provvedimenti;

Qualora invece, all'esito della verifica, la segnalazione risulti infondata, il RPCT provvede ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale ed informando il segnalante.

Se la segnalazione è ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può chiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di accertamenti senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il RPCT, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o al termine della fase istruttoria, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

4.6 FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWING

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o intervengono nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.



Tale divieto è da intendersi a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel caso di un eventuale procedimento disciplinare instaurato a capo della persona segnalata:

- a. se i fatti addebitati sono fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- b. se i fatti addebitati sono fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del soggetto segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:

- il consenso del soggetto segnalante;
- la comprovata necessità da parte della persona segnalata di conoscere il nominativo del soggetto segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nella ipotesi sopra descritta, e cioè nell'ambito del procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni riservate è indispensabile anche ai fini della difesa della persona segnalata.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

E' tutelata l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.7 TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'ATS Brianza, nella propria qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), garantisce che il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto indicato nell'Informativa privacy "Segnalazione di illeciti (Whistleblowing)" (ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR) pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Trasparenza/altri



contenuti/Protezione dati personali - DPO - Informativa Privacy ([Protezione dati personali - DPO - Informativa Privacy \(ats-brianza.it\)](https://ats-brianza.it)).

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna in forma informatizzata, si rappresenta che ATS Brianza ha nominato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, la Società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 09495830961 nella persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Pellerano. Le persone competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono archiviate presso l'ufficio del RPCT dell'Agenzia e sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023.

I diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016/UE possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

4.8 RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

4.9 MISURE DI PROTEZIONE

Sono riconosciute le seguenti misure di protezione:

- la TUTELA DELLA RISERVATEZZA del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e comunque di ogni persona menzionata nella segnalazione;
- la PROTEZIONE DA EVENTUALI RITORSIONI adottate dall'ATS in ragione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, ferme restando le condizioni per la sua applicazione;
- la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla legge, sveli per giusta causa notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

Divieto di ritorsione

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o ogni altra persona, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.



A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; etc.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata.

Le misure di protezione previste nel presente documento si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero veritiere e rientrassero nell'ambito oggettivo. Non sono sufficienti semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. n. 24/2023;
- esistenza di un rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche nel caso in cui la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023.

Salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Protezione dalle ritorsioni

I soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023 che ritengono di avere subito ritorsioni devono darne comunicazione **ESCLUSIVAMENTE** ad ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate.

Oltre al soggetto di cui sopra, possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e i soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ATS, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Misure di Sostegno

Al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di Enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

**Divieto di rinunce e transazioni**

Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, tutela da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata) o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il soggetto di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico), relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 24/2023.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità.

Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

**4.10 AZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE A SEGUITO DI ANALISI DELLE SEGNALAZIONI**

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia della "sezione PIAO – Rischi corruttivi e trasparenza" vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle aree di rischio, il RPCT predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ulteriori a quelle adottate ed inserite nel PIAO.

5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Riferimenti interni

- procedura generale "gestione dei documenti interni" (ID02125)

5.2 Riferimenti esterni

Di seguito le principali normative applicabili al processo:

- UNI EN ISO 9001: 2015 “sistemi di gestione per la qualità – requisiti”;
- UNI EN ISO 9000: 2015 “sistemi di gestione per la qualità – fondamenti e vocabolario”;
- Delibera ANAC n. 113/2023 Linee Guida ANAC
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Delibera ANAC 9 giugno 2021, n. 469
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
- Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e particolari, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii;
- Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione (DPR 62/2013);
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Ulteriori normative applicabili sono reperibili all’interno del “sistema documentale esterno” gestito da ogni Struttura.

6 ARCHIVIAZIONE

Il RPCT archivia le registrazioni cartacee / informatiche relative alla presente procedura in spazi dedicati per anno di ricezione.

7 CONTROLLI

7.1 Analisi dei rischi

Non presente.



7.2 Indicatori

Presenti nel modulo “*indicator*” dell’applicativo Santer-HeGos del SGQ aziendale

7.3 Controlli

Non presenti.

8 LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura è distribuita a tutto il personale ATS tramite la sua pubblicazione sulla intranet aziendale e nella sezione trasparenza del sito internet dell’ATS.

9 MODULI ASSOCIATI

Non presenti

10 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Previsto:

- GESTIONE DEL PROCESSO DI WHISTLEBLOWING – 01. Attività

